



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manziona..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 3 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia all'esame del Collegio ha ad oggetto una serie di prelievi fraudolenti effettuati tramite un libretto di deposito a risparmio.

Il 4 ottobre 2010 il ricorrente – cointestatario assieme alla moglie di un libretto di deposito a risparmio – disconosce una serie di prelievi, addebitati sul libretto medesimo, effettuati tra il 16 luglio e il 17 agosto 2010 per un ammontare complessivo di € 7.390,00. Espone, in particolare, di essere venuto a conoscenza che i prelievi sono riconducibili alla sorella del ricorrente stesso, che avrebbe ammesso di aver trafugato e contraffatto il documento di identità della moglie del ricorrente, sostituendo la propria foto a quella della legittima intestataria e di essersene avvalsa per l'effettuazione dei prelievi recandosi personalmente presso diversi Uffici dell'intermediario. Il ricorrente evidenzia, altresì, che il documento di identità in questione era anche scaduto in data 29 marzo 2010 ma, ciò nonostante, i (numerosi) prelievi sono stati comunque portati a compimento, fatta eccezione per il primo, effettuato in data 16 luglio 2010, rispetto al quale l'operatrice di sportello, avvedutasi della data di scadenza del documento d'identità, non potendo annullare l'operazione di prelievo, "eseguiva una nuova operazione di versamento del medesimo importo di € 1.700,00 invitando l'utente a rinnovare il documento".

Pertanto, in sede di reclamo, il ricorrente chiede all'intermediario che vengano accertate le "gravi irregolarità commesse nell'esecuzione delle operazioni" segnalando "la carenza di diligenza e competenza" dei dipendenti dell'intermediario.

In sede di ricorso, il ricorrente rinvia integralmente al reclamo specificando la richiesta di risarcimento di complessivi € 7.390,00 prelevati dal libretto di deposito a cagione della presunta condotta negligente dell'intermediario.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario riferisce che, successivamente alle operazioni di prelievo contestate, il cliente e il coniuge hanno denunciato lo smarrimento libretto presso



la locale Caserma dei Carabinieri. A seguito di ciò è pervenuta all'intermediario, in data 4 ottobre 2010, la richiesta della locale Stazione dei Carabinieri di produrre tutta la documentazione utile per lo svolgimento delle indagini del caso (copie delle ricevute di prelievo e copia dei documenti di identità utilizzati).

L'intermediario chiede che sia dichiarata l'irricevibilità del ricorso in ragione della pendenza di un procedimento giudiziario "alla luce anche della non chiara richiesta formulata [...] dal ricorrente e in considerazione, altresì, del fatto che l'autore dei prelievi fraudolenti è stato identificato, peraltro, nell'ambito della stretta cerchia dei familiari degli intestatari del menzionato libretto".

DIRITTO

Preliminarmente, questo Collegio ritiene opportuno esprimersi sulle eccezioni di irricevibilità del ricorso dedotte dall'intermediario, relative alla pendenza di un procedimento giudiziario e alla asserita genericità della domanda del ricorrente.

Quanto al primo aspetto, vanno richiamati l'art. 2 della Deliberazione CICR n. 275/2008 e il punto 4 della Sezione I delle Disposizioni applicative della Banca d'Italia secondo le quali "Non possono essere (...) proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge".

Allo stato non risulta che sia stato instaurato, né precedentemente né successivamente al ricorso un giudizio ordinario, sulla questione all'esame del Collegio, ma che vi sia stata soltanto una richiesta della locale Stazione dei Carabinieri di acquisire la documentazione necessaria a svolgere le indagini del caso. Motivo per cui il Collegio ritiene non vi sia impedimento alcuno a decidere della controversia.

In merito alla genericità della domanda del ricorrente, secondo un orientamento consolidato di questo Arbitro, si ritiene ragionevole procedere in maniera flessibile a valutare il contenuto del *petitum* al fine individuare "in maniera univoca [...] quale sia il bene della vita a cui aspira il ricorrente" (così, Collegio ABF di Napoli, decisione nn. 1383/2010 e 817/2010). L'eccezione, nel caso di specie, non risulta fondata in quanto tale interesse è agevolmente individuabile, già in sede di reclamo, nel reintegro del danno arrecato per il tramite dei prelievi disconosciuti dal ricorrente, come, del resto, è esplicitamente confermato in sede di ricorso dove si chiede "il risarcimento del danno subito ammontante a € 7.390,00".

Venendo alla domanda di risarcimento relativa alla serie di prelievi dal libretto di deposito a risparmio contestati dal ricorrente, sono ravvisabili ad avviso di questo collegio gravi difetti di diligenza nella condotta dell'intermediario.

Ai fini della definizione della controversia in esame rilevano le seguenti disposizioni: artt. 1834-1836 c.c.; art. 1218 c.c.; artt. 1852 e ss. c.c., in particolare, art. 1856 c.c.; art. 1710 c.c. che impone al mandatario l'obbligo di agire con la diligenza del "*buon padre di famiglia*"; art. 1176 c.c. che disciplina la diligenza nell'adempimento.

In quest'ottica, la domanda del cliente si configura come volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c., per cui è necessario verificare se il fatto lesivo sia imputabile all'intermediario in base al grado di diligenza impiegato. Come per il contratto di contratto di conto corrente, anche per il deposito a risparmio, l'intermediario svolge un servizio per il correntista che prevedere operazioni di versamento e prelievo alle quali sono applicabili, dunque, gli artt. 1856, 1710 e 1176, comma 1, c.c., pur tenendo conto della diversa causa dei due contratti e della differente movimentazione di un conto di deposito a risparmio rispetto a quella di un conto corrente bancario.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In ogni caso, secondo giurisprudenza e dottrina prevalenti il riferimento alla condotta dell'intermediario deve essere meglio riferito alla *diligenza professionale* di cui al comma 2 dell'art. 1176 c.c., rapportata al tipo di attività svolta. Ne consegue, quindi, che per effettuare tale valutazione bisogna tenere conto anche della quantità e della frequenza delle transazioni presso gli sportelli in relazione all'abitudine operativa dei clienti e della particolare natura del rapporto (libretto di deposito).

Nel caso di specie, una serie di ben nove operazioni di prelievo effettuate presso sportelli diversi in un arco temporale relativamente ridotto (meno di un mese) e fino ad esaurire la giacenza del conto, non poteva non risultare macroscopicamente anomala rispetto alla normale operatività del cliente e avrebbe dovuto attivare un livello di controllo più incisivo da parte dell'intermediario. La scarsa diligenza della condotta tenuta dagli addetti allo sportello emerge, altresì, dalla circostanza che i prelievi sono stati effettuati con un documento contraffatto (a cui è stata sostituita la fotografia) e persino scaduto. Soltanto in occasione del primo prelievo l'addetta allo sportello ha impedito che il prelievo andasse a buon fine (proprio sulla base della rilevata irregolarità del documento presentato), rendendosi così ancor più palese la successiva condotta gravemente negligente degli altri operatori. Risulta altresì chiaro che l'identificazione dei prelievi fraudolenti non vale a diminuire la responsabilità del convenuto nei confronti del ricorrente, fondata, appunto, sulla sua grave negligenza.

Si ritiene, pertanto, che la domanda del ricorrente sia suscettibile di essere accolta nella sua interezza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura di euro 7.390,00.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI